

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29531 Anno 2026
Presidente: CENTONZE ALESSANDRO
Relatore: VALIANTE PAOLO
Data Udienza: 07/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIANGREGORIO Antonio, nato a Roma il 15/12/1960

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28/4/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28.4.2025, la Corte d'appello di Firenze, quale giudice del rinvio, ha proceduto a seguito dell'annullamento della Quinta Sezione della Corte di cassazione della sentenza della stessa Corte d'appello del 4.12.2023 che aveva condannato Antonio Giangregorio per il reato di bancarotta documentale, nella sua qualità di amministratore unico della società Virauto S.r.l. dall'8.1.2014 alla data del fallimento e di amministratore di fatto dalla data di costituzione della società al fallimento.

1.1 L'annullamento aveva riguardato la condanna per i soli fatti commessi da amministratore di fatto, avendo la Quinta Sezione considerato che «non può ritenersi sufficiente ai fini della prova della gestione di fatto della società da parte

dello stesso la testimonianza della dipendente MOLTRASIO, valorizzata in maniera pressoché decisiva da entrambe le pronunce di merito, nel senso che ella riceveva direttive dall'imputato per lo svolgimento della sua attività lavorativa. Quella descritta è infatti una condotta che assume valenza "neutra" se non corroborata da altri indici, ossia da concreti atti di gestione dell'impresa, perché potrebbe essere ben posta in essere anche da un dipendente con mansioni direttive o comunque superiori rispetto a quello che riceve le indicazioni per lo svolgimento del suo lavoro».

1.2 Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha ricostruito innanzitutto la vicenda oggetto del processo, evidenziando che la società era stata costituita nel 2003 da Giangregorio e Balocco, detentori ciascuno del 50% delle quote, e che l'imputato ne era stato amministratore unico, prima, e presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo, fino al 31.12.2010. In questa data gli era subentrato Balocco (il quale già il 15.12.2008 aveva ceduto le proprie quote a Giangregorio) fino al 17.10.2012, quindi era stato nominato amministratore unico D'Aleo fino all'8.1.2014, data in cui era subentrato nuovamente Giangregorio.

Il curatore aveva rilevato che la documentazione contabile della società si presentava inattendibile e che non erano stati offerti chiarimenti nemmeno dalla relazione sui conti della società che gli era stata consegnata dallo stesso Giangregorio. La Corte d'appello ha dato atto, altresì, delle dichiarazioni rese dall'imputato allo stesso curatore, nonché di quelle rese da Balocco al curatore, da D'Aleo in dibattimento e da Ivana Moltrasio, impiegata della Virauto fino al 2012.

1.3 Ciò posto, la Corte d'appello – tenuto conto che Giangregorio era titolare esclusivo delle quote sin dal 2008, che Balocco si era occupato solo della parte commerciale della società e che D'Aleo aveva svolto solo mansioni operative – ha considerato che l'imputato fosse, tra i soci, quello più interessato alle sorti della società, della cui parte amministrativa si era sempre occupato.

Significativo del ruolo di fatto da lui ricoperto nella società, era quanto verificatosi dopo la dichiarazione di fallimento, quando Giangregorio si era presentato al curatore con una relazione di rettifica della contabilità e aveva dichiarato di essersi accorto della irregolarità nella contabilità già nel 2013 prima di riassumere l'incarico di amministratore l'anno successivo, il che vuol dire che egli aveva comunque "il polso" della situazione e che ben conosceva l'inconsistenza patrimoniale della società.

Si tratta di circostanze chiaramente dimostrative della sua consapevolezza dell'attività della società, peraltro confermate anche dalle dichiarazioni della dipendente Moltrasio, la quale ha riferito che i rapporti con il commercialista erano sempre stati tenuti da Giangregorio, che «faceva il titolare». Quest'ultima

è una dichiarazione che non può definirsi neutra, provenendo da una dipendente che ha prestato la sua attività alla Virauto fino al 2012.

In definitiva, sono ravvisabili – secondo la Corte d'appello – elementi da cui dedurre ragionevolmente il ruolo di amministratore di fatto svolto da Giangregorio, il quale era colui che si occupava della contabilità e che manteneva i rapporti con il commercialista anche durante l'amministrazione di D'Aleo e di Balocco.

2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di Antonio Giangregorio, articolando due motivi.

2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

La sentenza è viziata per non essersi uniformata ai principi di diritto e alle indicazioni fornite nella sentenza di annullamento con rinvio, nella quale la Quinta Sezione aveva espresso un principio di diritto concernente gli elementi che legittimano l'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto.

In particolare, era stata evidenziata la necessità dell'accertamento di elementi sintomatici di gestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto che svolge funzioni gerarchiche e direttive in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione dell'attività societaria. La sentenza rescindente aveva poi indicato ai giudici del rinvio che non potesse ritenersi sufficiente a fini di prova la testimonianza della dipendente Moltrasio, considerato che lo stesso Giangregorio aveva ammesso di aver continuato a lavorare nella gestione delle pratiche amministrative della società, sicché la condotta dell'imputato, come descritta dalla teste, era da intendersi neutra.

La motivazione della sentenza rescissoria, invece, poggia su elementi inidonei a fornire la prova negativa rispetto al fatto che i poteri gestori effettivi erano svolti dagli amministratori di diritto Balocco e D'Aleo.

In primo luogo, sono state valorizzate le dichiarazioni di D'Aleo, benché contraddittorie e inidonee a dimostrare che nel periodo in cui questi aveva ricoperto la carica di amministratore la gestione effettiva della società fosse stata svolta da Giangregorio. Peraltro, a stare alle dichiarazioni di D'Aleo, secondo cui a proporlo per la carica di amministratore fu Balocco ed egli ebbe pochi contatti in seguito con il ricorrente, se ne doveva trarre, al contrario, la conseguenza che era da escludersi che Giangregorio fosse l'amministratore di fatto durante i periodi di Balocco e d'Aleo.

In secondo luogo, la Corte d'appello, escludendo che Balocco e D'Aleo

fossero amministratori effettivi della società, non ha comunque provato che in quegli stessi periodi lo fosse Giangregorio.

Sotto questo profilo, sono stati valorizzati a carico dell'imputato i medesimi elementi utilizzati nella sentenza annullata, tra i quali le stesse dichiarazioni della Moltrasio che la Quinta sezione aveva giudicato neutre e che comunque non risultano ora corroborate da altri indici dimostrativi della gestione societaria da parte di Giangregorio.

2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa pronuncia sul motivo di appello che era stato dichiarato assorbito dalla sentenza di annullamento.

La sentenza di annullamento aveva dichiarato assorbito l'originario secondo motivo di ricorso riguardante l'insussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale e la eventuale derubricazione della condotta nel reato di bancarotta semplice.

Il giudice nel rinvio, non pronunciandosi sul motivo assorbito, è venuto meno a un suo preciso dovere, non tenendo conto che il rapporto di pregiudizialità del motivo assorbente rispetto a quello assorbito avrebbe imposto di affrontare il motivo assorbito una volta che fosse stato giudicato infondato il motivo assorbente.

L'atto di appello aveva indicato gli elementi dimostrativi della mancanza dell'elemento psicologico del reato: 1) la circostanza che Giangregorio avesse riassunto la carica di amministratore quando l'azienda era in crisi, il che prova la sua buona fede; 2) il conferimento ad un professionista dell'incarico di redigere una consulenza che facesse luce sulla reale situazione, ulteriore indice – questo – di buona fede e dato incompatibile con la consapevolezza di avere volontariamente tenuto la contabilità in modo incompleto; 3) la piena e continua collaborazione da lui fornita al curatore.

In ogni caso, non potrebbe integrare l'elemento soggettivo della bancarotta documentale la mera violazione dei doveri di vigilanza e di controllo sulla tenuta della contabilità, che integrerebbe l'atteggiamento psicologico del meno grave reato di cui all'art. 217 l. fallim.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 16.4.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che la Corte d'appello ha applicato le coordinate esegetiche indicate dal giudice di legittimità e ha dato conto degli elementi di prova utilizzati per riconoscere il ruolo attivo del ricorrente nella gestione della società fallita, anche alla stregua dei principi rinvenienti dalla disposizione di cui all'art. 2639 cod. civ., mentre, quanto al secondo motivo, la ricostruzione del dolo generico della infedele tenuta

delle scritture contabili si fonda sull'ovvia constatazione secondo cui, alla luce degli artt. 2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'amministratore.

4. In data 24.4.2024, il difensore del ricorrente ha trasmesso conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve ritenersi che la sentenza rescissoria abbia superato in modo congruo il vizio segnalato dalla sentenza rescindente con riferimento all'elemento oggettivo della bancarotta documentale, facendo corretta applicazione del principio di diritto indicato dalla Quinta Sezione di questa Corte.

Infatti, il giudice del rinvio ha adeguatamente individuato una serie di indici sintomatici della continuativa ingerenza di Giangregorio, anche nel periodo in cui non rivestiva cariche formali nell'organigramma della Virauto s.r.l., nella gestione della società.

Tali elementi – le dichiarazioni di Balocco e D'Aleo, i rapporti intercorsi con il curatore, la inattendibilità dei chiarimenti contabili forniti da Giangregorio – sono stati ragionevolmente aggregati alle dichiarazioni della teste Moltrasio, così consentendo di superare la censura relativa al carattere sostanzialmente neutro – e comunque non di per sé decisivo – della testimonianza della predetta dipendente.

Non coglie nel segno, pertanto, la doglianza difensiva secondo cui la sentenza rescissoria si basa sui medesimi elementi giudicati insufficienti dalla sentenza rescindente.

Viceversa, la Corte d'appello di Firenze si è bene uniformata al principio secondo cui, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01)

Elementi di tale valenza sono stati appropriatamente enucleati dal compendio probatorio disponibile ed il relativo accertamento costituisce oggetto

di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (così Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, già sopra citata; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 9222 del 22/4/1998, Galimberti, Rv. 212145 – 01). Spetta al giudice di merito, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, valutare la pregnanza dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/5/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01).

Il ricorso, dal canto suo, ambisce piuttosto a proporre, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, mediante l'autonoma adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Tuttavia, la sentenza impugnata non soffre affatto di manifesta illogicità o contraddittorietà e la censura principale attinente alla asserita violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. è da considerarsi infondata, in quanto l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d'annullamento della Corte di cassazione riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza d'annullamento, non le affermazioni esplicative della "ratio decidendi" (Sez. 1, n. 42990 del 18/9/2008, Montalto, Rv. 241823 - 01).

Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, come già evidenziato, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento dell'amministrazione di fatto richiede la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase dell'attività della società, oltre che del principio secondo cui, in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/5/2011, Assello, Rv. 250844 – 01; Sez. 5, n. 15065 del 2/3/2011, Guadagnoli, Rv. 250094 – 01; Sez. 5, n. 7203 dell'11/1/2008, Salamida, Rv. 239040 – 01).

Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'elemento soggettivo del reato contestato, non è meritevole di accoglimento.

Va premesso, a tal proposito, che il reato previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere

impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881 - 01).

Il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01).

Ebbene, gli argomenti tramite i quali il ricorso sostiene il difetto dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale trovano adeguata confutazione nella complessiva motivazione della sentenza impugnata.

Quanto alla tempistica della riassunzione della carica di amministratore da parte di Giangregorio, si tratta di rilievo che non si confronta pienamente con la ricostruzione dei giudici di merito, tutta congruamente incentrata sulla riconosciuta qualità di amministratore di fatto del ricorrente e sul suo perdurante interesse alle sorti della società dal suo nascere sino alla fine, tale da consentire di escludere che si possa individuare una soluzione di continuità tra i periodi in cui egli era stato amministratore di diritto e quelli in cui non aveva formalmente ricoperto alcuna carica societaria.

Quanto alla circostanza che Giangregorio avesse conferito un incarico di consulenza contabile poco prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha invece evidenziato che la relazione in questione conteneva palesi inesattezze quanto alle immobilizzazioni materiali e ai debiti verso i fornitori e ha tratto da tale circostanza ragioni per sostenere nient'affatto illogicamente che si trattasse del consapevole tentativo dell'imputato di costruire una contabilità apparente, come tale dimostrativo della sua già precedente esatta conoscenza della situazione societaria.

Quanto, infine, alla asserita collaborazione con il curatore, l'affermazione è già smentita dalla precedente conclusione secondo cui l'atteggiamento di Giangregorio, anziché rappresentare un oggettivo contributo alla individuazione delle vicende societarie, fu mosso invece dall'intento - e questo ne fu anche l'effetto concreto - di dissimulare o quantomeno di rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

Nel caso di specie, dunque, la prova logica della colpevolezza dell'imputato in termini soggettivi è adeguatamente supportata, e anzi preceduta, dalla considerazione del suo ruolo di assoluto rilievo nella compagine societaria nel corso degli anni e della accertata ingerenza nelle vicende della Virauto s.r.l. anche nei periodi di mancata assunzione di cariche formali nell'organigramma aziendale: elementi - questi - che consentono di ritenere esaminato e risolto il

profilo del dolo generico del reato.

L'ipotesi alternativa abbozzata nel ricorso secondo cui le lacune contabili potessero essere dovute a mera negligenza o imperizia era, viceversa, già adeguatamente depotenziata dai giudici di secondo grado fin dalla parte della motivazione relativa all'elemento oggettivo del reato.

Anche il secondo motivo, quindi, deve essere disatteso.

3. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 07/05/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente